



# Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto denominato "POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER INGEGNERI E ARCHITETTI" ("Prodotto" o "Contratto")

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato redatto in data 01/01/2019 ed è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

XL Insurance Company SE, è una società costituita in forma di Societas Europea, operante in Italia in regime di stabilimento, tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Corso Como, 17, 20154, Milano, Italia. Il numero di telefono della Rappresentanza Generale per l'Italia è: 02/859001. Il sito internet della Compagnia è: [www.axaxl.it](http://www.axaxl.it); l'indirizzo email è: [xlcatlinitalia.info@xlcatlin.com](mailto:xlcatlinitalia.info@xlcatlin.com), l'indirizzo di posta elettronica certificata è: [xlinsurance@legalmail.it](mailto:xlinsurance@legalmail.it).

*La denominazione della Compagnia è XL Insurance Company SE, parte del gruppo AXA, con sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, Dublin, 2 D02 VK30, telefono [+353 1 607 5300](tel:+35316075300), indirizzo internet [axaxl.com](http://axaxl.com). Il Contratto sarà concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Corso Como 17, 20154, Milano, Italia, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento di autorizzazione del 3/1/2008 e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. I.00161. La Compagnia opera in Italia in regime di stabilimento; è vigilata nel paese di origine dalla Central Bank of Ireland (CBI).*

*L'ammontare del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti nello stato membro d'origine, è di Euro 857.889.000, di cui Euro 259.157.000 di capitale sociale ed Euro 1.101.007.000 di versamenti in conto capitale. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia ([xlcatlin.com/insurance/about-our-companies/xlicse](http://xlcatlin.com/insurance/about-our-companies/xlicse)), dove sono indicati gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Compagnia.*

Al Contratto si applica la legge italiana.

## Che cosa è assicurato?


Il Prodotto assicura tutte le perdite subite a seguito di una richiesta di risarcimento avanzata contro gli assicurati, come previsti nelle Condizioni di Assicurazione, durante il periodo di copertura o, ove applicabile, durante il periodo opzionale di notifica basata sull'asserita commissione di un atto illecito.





## Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?


### OPZIONI CON PAGAMENTO ADDIZIONALE DI PREMIO

<b>Periodo Opzionale di Notifica</b>	<i>Qualora il Contraente non rinnovi il presente Prodotto, avrà diritto, a fronte del pagamento del premio addizionale stabilito nella Scheda di Polizza, ad una estensione della copertura prestata dal presente Prodotto per qualunque Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante il periodo opzionale di notifica stabilito nella Scheda di Polizza, ma solo con riferimento ad Atti illeciti o Atti illeciti relativi a rapporti di lavoro asseritamente o effettivamente commessi in tempo antecedente la data di scadenza del Periodo di copertura indicato nella Scheda di Polizza. La stipula da parte della Società o degli Assicurati di una nuova copertura assicurativa per lo stesso rischio, a prescindere dalle condizioni e limiti della stessa, determina il venir meno del diritto al periodo opzionale di notifica.</i>
<b>Estensione opzionale in caso di cessazione dell'attività</b>	<i>In caso di cessazione definitiva dell'Attività professionale, o in caso di decesso dell'Assicurato, e sempre che la cessazione dell'attività non sia dovuta ad un'operazione di fusione, acquisizione o procedura di insolvenza, l'Assicurato e/o dei suoi aventi causa avranno la facoltà di richiedere un Periodo di osservazione per le Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore ai sensi di polizza nel Periodo di osservazione acquistato, successivo alla cessazione dell'attività, ma solo a condizione che dette Richieste di risarcimento si riferiscano ad Atti verificatisi prima della cessazione dell'attività.  L'attivazione del periodo di osservazione può essere fatta alle condizioni riportate nelle Condizioni di polizza.</i>


 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>Rischi esclusi</b>	<p><i>Il Prodotto non copre:</i>  <i>le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da atti dolosi, azioni di Autorità governative/autorità di regolamentazione, esplosioni/emanazioni/radiazioni, guerra,terrorismo, impiego/discriminazione, infrastrutture, inquinamento, insolvenza dell'Assicurato o mancata iscrizione all'albo professionale da parte dell'Assicurato, muffa tossica e amianto, richieste di risarcimento/circostanze pregresse, valutazione preventiva dei costi, "sanction limitation and exclusion clause" etc</i></p>


 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	
<p><i>Il Prodotto prevede sottlimiti per le ipotesi di</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smarrimento di documenti</li> <li>• Spese per il ripristino della reputazione</li> <li>• Spese di salvataggio</li> <li>• Inquinamento accidentale</li> </ul>	<p style="text-align: right;"><i>Euro 150.000,00</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Euro 100.000,00</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Euro 100.000,00</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Euro 75.000,00</i></p>

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> <i>Il Contraente/Assicurato, non appena ne sia venuto a conoscenza, deve trasmettere una comunicazione scritta all'Assicuratore informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</i></p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> <i>Non esistono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.</i></p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> <i>Non vi sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</i></p> <p><b>Prescrizione:</b> <i>I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</i></p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p><i>Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio da assicurare possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</i></p>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p><i>La Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato ai sensi e ai termini di quanto previsto dal Contratto</i></p>



 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<p><i>Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. I mezzi di pagamento consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge di riferimento.</i></p>
<b>Rimborso</b>	<p><i>Il contraente ha diritto al rimborso del premio nei casi previsti dalla legge</i></p>



 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Il prodotto non si rinnova automaticamente alla scadenza, a meno di espressa previsione nelle condizioni di polizza alla sezione "Disposizioni generali". La Polizza non prevede periodi di carenza. L'assicurazione può cessare, oltre che per il naturale spirare del termine di copertura, quando il Contraente o l'Assicurato fornisce dichiarazioni inesatte o è reticente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.
<b>Sospensione</b>	N/A

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<i>Ai sensi delle disposizioni del Codice Civile</i>



 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
A coloro, esercenti attività professionale, che sono civilmente responsabili ai sensi di legge	
 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
<b>Risoluzione</b>	Nei casi previsti dalla legge.
<i>I seguenti costi sono a carico del contraente. Essi sono espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>costi di intermediazione: 18,37 %</b></li><li>- <b>oneri fiscali: 22,25%</b></li></ul>	

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>Alla Compagnia</b>	Qualsiasi dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta potrà essere sottoposta alla Complaint Unit della Compagnia ai seguenti recapiti: Responsabile Ufficio Reclami Corso Como 17, 20154 Milano, indirizzo email: <a href="mailto:xlinsurance@legalmail.it">xlinsurance@legalmail.it</a> . La Complaint Unit è responsabile della gestione dei Reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai Reclamanti, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del Reclamo.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> L'Autorità di vigilanza nel Paese d'origine competente per i reclami è la Central Bank of Ireland. Per maggiori dettagli si rinvia al seguente link: <a href="https://www.centralbank.ie/contact-us/make-a-complaint">https://www.centralbank.ie/contact-us/make-a-complaint</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento della mediazione è obbligatorio per poter iniziare un contenzioso.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	La Società e l'Assicuratore convengono che la decisione di ogni e qualsiasi controversia riguardante il presente Contratto, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sarà deferita ad un collegio arbitrale. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.



PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.